Prot. n.
del

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 4

Formazione Professionale-Politiche attive del Lavoro-Informatica e Telefonia-Istruzione

CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI EX ART.11 L.68/99 PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di

TRA

La Provincia di Chieti- Settore 4- Servizio Inserimento Mirato- con sede in Corso Marrucino n. 97, rappresentata dall'ing. Giancarlo Moca- Dirigente del Settore 4- nel prosieguo denominato "Ufficio competente"

E

L'Amministrazione Pubblica_____

nel prosieguo denominato "Ente", Partita IVA/C.F._____

CCNL _____

con sede legale in _____

e sedi provinciali ubicate a:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

nella persona del delegato dott/sig. _____

nato a _____ il _____

estremi documento di riconoscimento _____

rilasciato da _____

VISTA la legge 12.03.1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili", che ha riformato la disciplina del collocamento obbligatorio introducendo il principio del collocamento mirato;

VISTO il DPR 333 del 10/10/2000 denominato "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999 n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTA la normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, in particolare il DPR 487/94 e il D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATA la normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento, in particolare la L. 196/97, il D.M. 25.03.1998 n° 142 e la D.G.R. 154/2012;

VISTO l'art. 11 della legge 68/99 che regola l'istituto delle convenzioni attraverso il quale realizzare forme di inserimento mirato;

VISTE le linee programmatiche convenute nella Conferenza Unificata nella seduta del 22.02.2001, in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 D.P.R. n. 333/2000, sopra citato;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Unica Provinciale per le politiche del lavoro, costituita ai sensi dell'art. 6 comma 3 D. Lgs. n. 469/97, nella seduta del 12.12.2002;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 174 del 19.12.2002 con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione delle norme previste dall'art. 11 della legge 68/99 in materia di convenzioni;

VISTE le deliberazioni di Giunta Provinciale n.12 del 6.02.2003 e n. 276 del 22.06.2006 in materia di procedura di avviamento dei lavoratori disabili;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di lavoro ed, in particolare, quella relativa alle forme contrattuali di possibile utilizzazione

PREMESSO CHE

la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1);

l'art. 11 della citata legge prevede la possibilità di stipulare, da parte degli uffici competenti, apposite convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'assolvimento degli obblighi occupazionali della legge 68/99;

con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate al fine di consentire, da un lato, ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali ed al grado di invalidità e, dall'altro, ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti;

con la deliberazione n. 174 del 19.12.2002 sopra citata, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri cui devono uniformarsi le convenzioni, criteri che qui integralmente si richiamano;

le convenzioni possono essere stipulate anche dai datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste dalla legge n° 68/99 (art.11, c.3);

l'Ente in data _____ ha presentato domanda di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/99,domanda che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa

CONSIDERATO CHE

l'art. 97 della Costituzione italiana prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

l'art. 35 D.Lgs. 165/2001 comma 1 prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti per specifiche professionalità;

il successivo comma 2 dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede che la richiesta nominativa è ammessa soltanto per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980 e s.m.i.;

che l'art. 11 della legge 68/99 prevede la possibilità anche per gli enti pubblici non economici di stipulare con i servizi competenti appositi programmi di inserimento lavorativo di soggetti disabili;

l'art. 7 comma 4 del DPR 333/2000 prevede, per ciò che attiene ai datori di lavoro pubblici, che le convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza ***delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti;***

presso questa Provincia, al fine di garantire la massima trasparenza della procedura, tale modalità di avviamento viene realizzata attraverso la pubblicizzazione presso i Centri per l'impiego della provincia del bando di selezione redatto dall'Ente, nel quale sono specificati le qualifiche e i profili professionali da reclutare;

l'Ufficio competente provvede, al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati, a trasmettere all'Ente un elenco dei nominativi iscritti nella graduatoria di cui all'art. 8 legge 68/99 e all'art. 31 DPR 487/94, in possesso dei requisiti previsti dal bando, affinché venga espletata la relativa selezione pubblica

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 2

Dall'ultimo prospetto informativo (art. 9 legge 68/99) trasmesso all'Ufficio per l'anno corrente e da tutta la documentazione risultante agli atti, risulta che l'Ente presenta alla data odierna la seguente situazione dell'organico:

N° dipendenti a livello nazionale _____

N° dipendenti a livello provinciale (base di computo) _____

N° disabili in forza _____

N° disabili da assumere _____

Art. 3

L'Ente si impegna ad assolvere alla predetta scopertura nel modo che segue:

1	Assunzione tramite procedure concorsuali	N°
2	Assunzione tramite avviamenti numerici	N°
3	Assunzione tramite la presente convenzione	N°

Per le unità disabili da assumere ai sensi della presente convenzione (punto 3), l'Ente si impegna ad assumerle attraverso il seguente programma di inserimento rispettando le scadenze temporali sotto riportate:

Annualità	N° Assunzioni	Scadenza	Tipologia di contratto	Cat. CCNL di riferimento
1° anno				
2° anno				
3° anno				
4° anno				
5° anno				

Entro e non oltre 60 giorni dalla prima data di scadenza dell'obbligo, l'Ente deve trasmettere all'Ufficio competente il bando di selezione approvato con indicazione delle qualifiche e dei profili professionali richiesti, fermo restando il solo requisito per l'accesso del possesso della licenza della scuola dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 35 D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 23 DPR 487/1994.

L'Ufficio competente, ricevuta la richiesta, provvederà a pubblicizzare il predetto bando presso i Centri per l'Impiego della provincia e, al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati, a trasmettere all'Ente un elenco dei nominativi iscritti nella graduatoria di cui all'art. 8 legge 68/99 e all'art. 31 DPR 487/94, in possesso dei requisiti previsti dal bando, per l'espletamento della relativa selezione pubblica.

Terminata la selezione pubblica improntata a criteri di trasparenza e pubblicità, l'Ente dovrà far pervenire all'Ufficio la relativa graduatoria finale approvata unitamente alla richiesta dei nominativi da assumere, affinché il Comitato Tecnico provinciale di cui all'art. 6 lett. B) della legge 68/99 esprima il parere di compatibilità con le mansioni da espletare (ai sensi della legge 68/99 e dell'art. 35 comma 2 D.Lgs. 165/2001).

Art. 4

L'eventuale richiesta di differimento dei termini di assunzione indicati nel programma di cui al precedente art. 3 è ammissibile solamente in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla valutazione ed autorizzazione del Dirigente del Settore competente.
Il numero delle assunzioni previste al precedente art. 3 per ciascuna annualità è indicativo, ferma restando la possibilità per l'Ente, previa comunicazione all'Ufficio competente, di assumere un numero maggiore di lavoratori indicato in ciascuna annualità rispetto alle scadenze ivi stabilite. Resta fermo che alla scadenza della presente convenzione, dovrà essere stata assolta l'intera quota da assumere.

Art. 5

Durante il periodo di validità della convenzione e per le sedi operanti nella provincia di Chieti l'Ufficio:
- non procederà ad effettuare avviamenti numerici d'ufficio, qualora il programma di convenzione copra l'intera quota dei disabili da assumere;
- considererà l'Ente ottemperante alle norme della legge 68/99 ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17, sempre che sia stato rispettato quanto disposto nell'art. 3.

Art. 6

In caso di intervenute variazioni in aumento o in riduzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o, evidenziate dai successivi prospetti informativi presentati, sarà possibile apportare modifiche al programma di inserimento, previa esplicita richiesta da parte dell'Ente e autorizzazione da parte dell'Ufficio. In assenza di richiesta, l'Ufficio provvederà a effettuare gli avviamenti secondo le modalità e i termini previsti nella legge 68/99.

Art. 7

Nel caso in cui l'Ente non rispetti gli impegni assunti con il presente programma di convenzione, la convenzione s'intenderà risolta di diritto e l'Ufficio provvederà ad avviare con immediatezza i disabili da assumere mediante procedure d'ufficio, attraverso la pubblicizzazione presso i Centri per l'Impiego della provincia dei posti e delle mansioni disponibili, così come disciplinato dalla delibera di Giunta provinciale n. 12/2003 sopra richiamata. Al termine della procedura, l'Ufficio disporrà l'avviamento dei candidati collocati in posizione utile nella specifica graduatoria formata.

Art. 8

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il disabile assunto in convenzione, l'Ente provvederà a sostituirlo entro 60 giorni dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro. In mancanza, la convenzione si intenderà risolta di diritto e il Servizio competente provvederà ad effettuare gli avviamenti d'ufficio per le unità lavorative mancanti, così come descritto nel precedente art. 7.

Art. 9

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al completamento del piano di assunzioni previsto nell'art. 3.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Per l'Ente

_____

Per la Provincia di Chieti (Ing. Giancarlo Moca)

_____